

**DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018**  
**19/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 529/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1003<sup>a</sup> riunione del 18 gennaio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 529/2017/E/EEL (di seguito: 529/2017/E/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 529/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 25 agosto 2017 (prot. Autorità 27659 del 28 agosto 2017), ad integrazione della quale, con le comunicazioni del 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36220) e del 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39256 dell’1 dicembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
  - i. l’assenza di programmazione per le unità caratterizzate da prelievi significativamente esigui nel periodo d’indagine, dalla quale non sarebbero tuttavia derivati particolari vantaggi economici per la Società;
  - ii. la presenza in una zona di un’unità di consumo in alta tensione in assetto di autoproduzione caratterizzata da prelievi discontinui associati a situazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di guasto dell’impianto di cogenerazione asservito allo stabilimento;
- con riferimento, invece, alle unità di produzione, la Società ha formulato le seguenti osservazioni:
  - i. le immissioni di unità di produzione non rilevanti programmabili presentano una volatilità concettualmente analoga a quella delle unità di consumo con autoproduzione; pertanto, la Società chiede che venga applicata la stessa metodologia statistica sviluppata per tenere conto della

discontinuità dei prelievi dei clienti industriali energivori e/o con autoproduzione anche alle immissioni di tre impianti, selezionati dalla stessa Società, caratterizzati da un'elevata volatilità del profilo di immissione e da un basso rapporto tra potenza media immessa in rete e potenza massima;

- ii. le immissioni degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da biogas da discarica presentano caratteristiche di volatilità e imprevedibilità maggiori rispetto agli impianti fotovoltaici aggregati nella medesima unità di produzione, come evidenziato dalle curve orarie messe a disposizione della società; inoltre, rileverebbero per tali impianti le difficoltà di programmazione connesse con l'assenza del servizio di messa a disposizione delle curve di immissioni giornaliere da parte del distributore, nonché con la mancanza di provider in grado di fornire un servizio di previsione delle immissioni analogo a quello esistente per gli impianti eolici e fotovoltaici; per di più si sarebbero riscontrati errori di misura nei dati sulle immissioni effettive comunicati dal distributore al produttore e a Terna e da quest'ultima alla Società, nonché ritardi nella rettifica dei medesimi, con conseguente impatto sui valori degli sbilanciamenti mensili calcolati dall'Autorità; pertanto, la Società chiede che anche in questo caso la soglia di tolleranza venga personalizzata con l'applicazione di opportune tecniche statistiche analoghe a quelle già utilizzate per le unità di consumo oppure, alternativamente, prendendo in considerazione il valore medio dello sbilanciamento determinato dagli errori di misura del distributore, confermati da Terna e dal produttore.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- per quanto riguarda le unità di consumo, una soglia di tolleranza univoca, quale quella adottata nei confronti della Società nell'Allegato B alla deliberazione 529/2017/E/EEL, sarebbe, come sostiene la Società, non adatta a catturare la variabilità dei prelievi che caratterizzano i clienti industriali (specialmente se con impianti di produzione in autoconsumo e ridotti fattori di carico);
- la Società aveva già segnalato la peculiarità del proprio portafoglio in occasione dell'istruttoria che aveva portato all'adozione della deliberazione 529/2017/E/EEL; tuttavia i dati forniti non erano in un formato tale da consentire l'applicazione della metodologia statistica già applicata dall'Autorità in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento;
- successivamente all'adozione della deliberazione 529/2017/E/EEL, la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio dei clienti della tipologia di cui al precedente punto;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, secondo quanto specificato nell'Allegato B al presente provvedimento; tale metodologia personalizza la

soglia di tolleranza associata a ciascun mese e a ciascuna zona di mercato, in funzione della variabilità delle curve orarie dei punti di prelievo ivi localizzati;

- per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti programmabili, l'Autorità, a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi adottati dalla Società, nonché degli elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, intende rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza, prevedendo l'applicazione di una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo; ciò accoglie quanto richiesto dalla Società in merito;
- per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti non programmabili, non rilevano le difficoltà di programmazione legate all'assenza del servizio di messa a disposizione delle curve giornaliere o all'assenza di un *provider* adeguato per il servizio di programmazione, né gli errori di comunicazione delle misure da parte del distributore a Terna e da quest'ultima alla Società; hanno, invece, rilevanza le difficoltà peculiari legate alla tecnologia biogas da discarica, per la quale si ritiene opportuno prevedere una personalizzazione della soglia di tolleranza, come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento;
- Terna, in sede di quantificazione delle partite economiche sottese ai provvedimenti prescrittivi, utilizzerà i dati in quel momento disponibili, come rettificati nell'ambito delle sessioni di conguaglio previste dal TIS.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 529/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 529/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 529/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

## DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 529/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, per tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 529/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*